



Meraviglia_ Nuovo quartiere p.e.e.p. via Cosmi - ALBINEA (RE)

REQUISITI SOGGETTIVI richiesti per l'assegnazione delle abitazioni:

1) CITTADINANZA (requisito da possedere alla data della domanda)

- a) Cittadinanza italiana, o in alternativa
- b) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, o in alternativa
- c) cittadinanza extra UE, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale; in caso di permesso di soggiorno in corso di rinnovo, nelle more delle procedure per il rilascio, si considera valida la ricevuta di richiesta di rinnovo, presentata non oltre i 90 giorni antecedenti la scadenza del permesso, rilasciata dalla competente Questura ai sensi della Direttiva del Ministro degli interni del 5 agosto 2006. Inoltre il richiedente dovrà svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

2) RESIDENZA (requisito da possedere alla data della domanda)

- Residenza anagrafica in un comune della Provincia di Reggio Emilia. Tale requisito potrà essere posseduto anche solo da uno dei richiedenti.

Andria, avendo già espletato ogni obbligo derivante dalle precedenti graduatorie, potrà ora procedere alla raccolta delle singole prenotazioni man mano che si presenteranno soggetti interessati; in tal caso l'assegnazione definitiva dell'alloggio sarà comunque subordinata alla dichiarazione di idoneità all'assegnazione da parte dell'Amministrazione, che verrà rilasciata solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti soggettivi.

3) DIRITTI REALI (requisito da possedere alla data del rogito)

- a) non possedere, alla data del rogito di acquisto della nuova abitazione, la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio ubicato nel comune di Albinea o in altro comune della provincia di Reggio Emilia, adeguato alle necessità del nucleo familiare (si rimanda alla definizione di idoneità ed ai casi di deroga espressamente indicati all'art.13 comma 3 lett. a) delle disposizioni per l'assegnazione approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 30.11.2016). Qualora, alla data della domanda, l'interessato sia proprietario di non più di una abitazione, l'Amministrazione dichiarerà l'idoneità del richiedente a condizione che, all'atto del rogito, risulti soddisfatto il requisito di impossidenza.

Si deroga a quanto previsto in caso di:

- proprietà o comproprietà di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare e da tali terzi occupato (l'occupazione deve risultare dal certificato di residenza);
 - proprietà o comproprietà di non più di un alloggio non disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali su di esso sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto in data anteriore alla data della domanda. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente separato;
 - proprietà o comproprietà di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare del titolare che siano affetti da handicap con problemi di deambulazione e abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%.
- b) di non aver già ottenuto in precedenza contributi o finanziamenti pubblici, in qualsiasi forma concessi, per l'acquisizione di un alloggio.

4) SITUAZIONE REDDITUALE/PATRIMONIALE (requisito da possedere alla data della domanda)

- a) I soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche: dovranno fruire della situazione reddituale/patrimoniale non superiore ai limiti fissati dall'Ente Pubblico erogatore dell'agevolazione (Regione Emilia Romagna o altro);
- b) i soggetti non beneficiari di agevolazioni pubbliche devono possedere uno dei sottostanti requisiti, la cui scelta deve essere già fatta in sede di presentazione della domanda:

b1) REDDITO: fruire di un reddito annuo complessivo per nucleo familiare non superiore a euro 55.000,00 così determinato:

Cognome e nome	Reddito da lavoro dipendente o da pensione (a)	Reddito da lavoro autonomo (b)	Reddito fabbricati (c)	Reddito terreni (d)
TOTALE				
Calcolo (riservato al Comune)				
Totale (a+b+c+d)		€		
Detrazioni per figli a carico		€		
Detrazione 40% per reddito da lavoro dipendente o da pensione (a)		€		
Totale reddito nucleo familiare		€		

(1) per Reddito si intende quello imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili);

(2) Detrazioni per figli a carico: euro 1.549,37 per 1 figlio; euro 1.032,91 per ogni ulteriore figlio a carico.

Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto del reddito complessivo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente.

Per i nuclei familiari costituendi (giovani coppie, nubendi e persone intenzionate a convivere more uxorio, persone coniugate con residenze anagrafiche ancora differenti), il reddito complessivo familiare è determinato dal cumulo dei redditi dei soli soggetti che si propongono di costituire il nuovo nucleo familiare, prescindendo dal nucleo familiare di provenienza.

In caso di richiedente lavoratore (con reddito proprio), attualmente inserito nel nucleo familiare d'origine e che voglia costituire nuovo nucleo a sé stante, la verifica dei requisiti sarà fatta in capo unicamente al richiedente stesso.

A tal fine si acquisisce l'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal solo interessato ovvero, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, dichiarazione sostitutiva con la quale l'interessato dichiara di non aver presentato dichiarazione dei redditi perché il reddito non superava le soglie di obbligatorietà (allegando documentazione a comprova dei corrispettivi percepiti; es.: buste paga o altra documentazione fiscale).

In caso di richiedenti non lavoratori (quindi privi di reddito proprio), il limite di reddito si intende applicato al nucleo familiare di provenienza, anche se intenzionati a costituire nucleo distinto.

b2) ISEE (parametro alternativo al precedente): valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013, non superiore a:

- € 41.006,00;
- € 55.000,00 nel caso di persone singole che sono anagraficamente inserite in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a se stante;
- € 55.000,00 nel caso di persone singole intenzionate a convivere more uxorio o a costituire una unione civile che sono anagraficamente inserite in altro nucleo familiare, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a se stante (in questo caso il valore ISEE da considerare deve essere determinato nel seguente modo: si sommano i valori ISEE relativi ai due nuclei familiari di provenienza poi si divide per due) (Esempio: valore ISEE primo nucleo familiare 42.000 € e valore ISEE secondo nucleo familiare 53.500 €; calcolo valore ISEE da considerare: $42.000,00 + 53.500,00 = 95.500,00 - 95.500,00/2 = 47.750,00$);

È allo scopo necessario presentare una attestazione ISEE rilasciata da un ufficio abilitato (CAF, Patronati, sedi INPS etc) rilasciata:

- successivamente al 15.01.2019 per richieste presentate nel 2019 e così via.

I requisiti 1 - 2 - 4 devono essere posseduti alla data della domanda e devono comunque permanere fino al momento delle verifiche finalizzate all'assegnazione dell'alloggio, mentre il requisito 3 deve essere posseduto alla data del rogito di assegnazione della nuova abitazione.

IMPORTANTE

Per i soggetti comunque titolari di reddito proprio, che intendono accedere alla proprietà dell'alloggio, per formare un nucleo familiare distinto da quello di origine, i requisiti devono essere posseduti e dichiarati dai soggetti medesimi, ad eccezione del requisito di cui al punto 2) _RESIDENZA che potrà essere posseduto anche solo da uno dei richiedenti.

Per le coppie che intendono contrarre matrimonio (nubendi) o che vogliono costituire nucleo familiare more uxorio, i requisiti soggettivi devono essere posseduti e dichiarati dai due componenti la coppia, ad eccezione del requisito di cui al punto 2) _RESIDENZA che potrà essere posseduto anche solo da uno dei richiedenti.

Si precisa altresì che il requisito 4)– b2)_ISEE, estende per legge la verifica all'intero nucleo familiare anagrafico, a prescindere dal nucleo costituendo. Per i nuclei costituenti, in cui i componenti siano anagraficamente inseriti nei rispettivi nuclei d'origine, il limite massimo stabilito al punto 4) – b2) si intende riferito ai singoli nuclei d'origine.

Per i coniugi, anche non residenti nel medesimo luogo anagrafico, se non legalmente separati, i requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4) devono essere posseduti e dichiarati da entrambi i soggetti.